

Codice A1701B

D.D. 28 luglio 2021, n. 637

DGR 39 - 2719 del 29 dicembre 2020. Adozione delle istruzioni operative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo del Piemonte.



ATTO DD 637/A1700A/2021

DEL 28/07/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: DGR 39 - 2719 del 29 dicembre 2020. Adozione delle istruzioni operative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo del Piemonte.

Premesso che:

il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dispone in merito all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio,

in particolare, agli articoli dal 61 al 72 viene istituito il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli a partire dal primo gennaio 2016, dando le regole per la gestione e il controllo del potenziale viticolo e attribuendo agli stati Membri la potestà di individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l'applicazione di criteri di ammissibilità e priorità, per il reimpianto anticipato e per la disciplina del regime transitorio relativo ai diritti di impianto, conclusosi al 31 dicembre 2015;

inoltre all'articolo 145 si ribadisce l'obbligo per gli Stati Membri di tenere uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo viticolo;

all'articolo 230, paragrafo 1, lettera b, punto ii, è stabilito che il regime transitorio dei diritti di impianto continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2015 pertanto i diritti di reimpianto in corso di validità alla data del 31 dicembre 2015 possono essere convertiti in autorizzazioni entro il termine del 31 dicembre 2020;

all'art.81 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si prevede che gli Stati membri classifichino le varietà di uve da vino che possono essere piantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino;

il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione del 11 dicembre 2017, tra l'altro, integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n.

607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;
il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, tra l'altro, reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione;
la legge 12 dicembre 2016, n. 238 reca la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, abrogando, tra l'altro, il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015 e successive modifiche ed integrazioni contiene le Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto riguarda il Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
con l'articolo 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (**Legge finanziaria per l'anno 2006**) è stata istituita l'Anagrafe agricola del Piemonte di seguito Anagrafe;

gli articoli 82 e 85 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) definiscono rispettivamente l'Anagrafe agricola e lo schedario viticolo;

con la deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2020 n. 39- 2719 sono state approvate le disposizioni per la gestione ed il controllo del potenziale produttivo viticolo regionale le quali demandano al Settore Produzioni Agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura e Cibo il compito di provvedere all'adozione delle procedure amministrative.

Considerato che si è previsto di adottare nuove funzionalità grafiche per la presentazione delle dichiarazioni e delle richieste previste per l'aggiornamento dello schedario, utilizzando il nuovo applicativo GRAPE su Sistema Piemonte.

Considerata la necessità di mantenere residualmente in funzione anche il vecchio applicativo VITI per consentire il completamento dei procedimenti già avviati e non conclusi prima dell'entrata in esercizio del nuovo applicativo GRAPE.

Considerato opportuno far coincidere l'entrata in esercizio del nuovo applicativo con l'avvio della campagna vitivinicola al 1 agosto 2021, sia per consentire una gestione più organica dei procedimenti sia per permettere l'implementazione di nuove funzionalità richieste dagli stessi CAA regionali.

Tenuto conto dell'accordo raggiunto con i CAA e le Organizzazioni Professionali Agricole nell'incontro del 2 marzo 2021 di far coincidere l'entrata in esercizio del nuovo applicativo con l'avvio della campagna vitivinicola al 1 agosto 2021 per i motivi sopraesposti.

Occorre ora provvedere all'adozione delle istruzioni operative che fanno parte integrante della presente determinazione (Allegato 1), nonché delle relative procedure informatiche e della modulistica disponibili sul Sistema Informativo Agricolo Piemontese - SIAP per la gestione del potenziale viticolo del Piemonte.

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ritenuto che il presente provvedimento sia soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, sul sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione Trasparente".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 17 ottobre 2016, n. 1-4046.

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
- visto l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23,
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

DETERMINA

di adottare le istruzioni operative che fanno parte integrante della presente determinazione (Allegato 1), nonché le relative procedure informatiche e modulistica disponibili sul Sistema Informativo Agricolo Piemontese - SIAP per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo del Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL VICEDIRETTORE

Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Allegato

Istruzioni operative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo del Piemonte

1. Premessa.....	2
2. Adempimenti relativi al fascicolo, costituito all'interno dell'Anagrafe agricola del Piemonte.....	2
3. Presentazione di una richiesta o dichiarazione.....	2
Ogni volta che una richiesta o dichiarazione viene accertata l'azienda riceve una comunicazione tramite PEC e tutte le informazioni collegate alla pratica sono disponibili nel servizio GRAPE – gestione procedimenti vitivinicoli – Procedimenti.....	3
4. Registro informatico pubblico delle autorizzazioni.....	3
5. Registro delle idoneità.....	4
6. Richiesta di subentro di un'autorizzazione e di un'idoneità tra due o più titolari.....	4
7. Richiesta di modifica della Regione di riferimento (con impianto fuori Regione).....	5
8. Richiesta variazione data di scadenza dell'autorizzazione per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.....	5
9. Rinuncia all'autorizzazione di nuovo impianto.....	7
10. Dichiarazione di estirpazione.....	7
11. Richiesta di autorizzazione per reimpianto.....	7
12. Richiesta di autorizzazione per reimpianto sulla stessa superficie_ Procedura semplificata.....	8
13. Richiesta di conversione diritti in autorizzazioni.....	8
14. Dichiarazione di nuovo impianto.....	9
15. Dichiarazione di reimpianto.....	9
16. Reimpianto anticipato.....	10
16.1. Richiesta di autorizzazione per reimpianto anticipato.....	10
16.2. Dichiarazione di reimpianto anticipato.....	10
16.3. Dichiarazione di estirpazione legata al reimpianto anticipato.....	10
17. Dichiarazione di impianto per consumo familiare.....	11
18. Dichiarazione di sovrainnesto.....	11
19. Dichiarazione di variazione schedario.....	12
20. Richiesta di inserimento menzione vigna.....	12
21. Dichiarazione di iscrizione vigneti ante 1987.....	13
22. Classificazione varietà di vite.....	13
23. Gestione del transitorio.....	14
24. Tempistiche.....	15

1. Premessa

Con il presente provvedimento la Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e Cibo - Settore Produzioni agrarie e zootecniche integra laddove necessario le procedure amministrative previste nelle Disposizioni regionali applicative (di seguito DRA) per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo approvate con D.G.R. n. 39 - 2719 del 29 dicembre 2020.

Il potenziale produttivo viticolo regionale è formato da:

- superficie effettivamente vitata;
- autorizzazioni all'impianto concesse ai produttori e iscritte al registro informatico pubblico delle autorizzazioni.

Lo schedario viticolo comprende le superfici vitate ed è parte integrante dell'Anagrafe agricola del Piemonte.

La normativa comunitaria prevede che sono tenuti alla costituzione e all'aggiornamento di un fascicolo, all'interno dell'Anagrafe agricola del Piemonte, e dello schedario viticolo i soggetti che conducono una superficie coltivata con viti di uva da vino superiore ai 0,1 ettari e il conduttore non produce vino né altri prodotti vitivinicoli a scopi commerciali.

2. Adempimenti relativi al fascicolo, costituito all'interno dell'Anagrafe agricola del Piemonte

I soggetti interessati devono in primo luogo essere iscritti all'anagrafe agricola del Piemonte ed aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.

A tal fine il richiedente, qualora legale rappresentante/titolare di un'impresa agricola professionale, deve rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il richiedente all'anagrafe agricola del Piemonte.

In alternativa al CAA, gli altri richiedenti possono rivolgersi, direttamente alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

Si ricorda inoltre che è obbligatorio per tutte le imprese l'iscrizione della posta elettronica certificata (PEC) nel registro delle imprese e che in caso di inadempimento sono previste sanzioni (articolo 37 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 - c.d. decreto semplificazioni).

3. Presentazione di una richiesta o dichiarazione

I soggetti interessati alla modifica dei dati relativi al potenziale produttivo devono presentare una pratica di richiesta o dichiarazione tramite il servizio GRAPE – gestione procedimenti vitivinicoli – Procedimenti.

La richiesta o dichiarazione è predisposta e presentata **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio GRAPE – gestione procedimenti vitivinicoli - Procedimenti, pubblicato sul **portale www.sistemapiemonte.it**, nella sezione "Catalogo servizi" (al seguente indirizzo: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo?cerca=grape&tema_id%5B21%5D=21&sort_by=title).

La richiesta o dichiarazione può essere presentata tramite un CAA a cui l'azienda ha conferito mandato o dall'azienda stessa.

L'accesso al servizio può avvenire mediante certificato di firma digitale o SPID oppure attraverso Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In modo residuale si possono utilizzare le credenziali rilasciate dal Sistema Piemonte prima del 18 aprile 2019.

Il richiedente firma e trasmette la richiesta o dichiarazione digitale attraverso l'applicazione web, pertanto non è più necessario inviare la copia su carta della documentazione prodotta da sistema.

Il sistema controlla che l'invio della richiesta o dichiarazione sia effettuato da un utente con potere di firma (legale rappresentante, altro legale rappresentante, titolare, direttore, ecc.) registrato in anagrafe.

La richiesta o dichiarazione presentata attraverso il CAA, se non viene firmata con firma grafometrica, deve essere stampata, sottoscritta e conservata nel fascicolo aziendale.

La fase di presentazione della richiesta o dichiarazione è completata esclusivamente ad **avvenuta trasmissione** della medesima per mezzo della procedura informatica: nel GRAPE – gestione procedimenti vitivinicoli – Procedimenti : lo stato della richiesta o dichiarazione dovrà risultare: “trasMESSO”. Sono irricevibili le richieste o dichiarazioni in stato di “bozza” o in formato cartaceo.

Il manuale utente per l'aiuto alla compilazione è disponibile sul portale sempre all'interno del servizio nella “guida al servizio” alla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/959-grape-gestione-procedimenti-vitivinicoli-procedimenti>

Ogni volta che una richiesta o dichiarazione viene accertata l'azienda riceve una comunicazione tramite PEC e tutte le informazioni collegate alla pratica sono disponibili nel servizio **GRAPE – gestione procedimenti vitivinicoli – Procedimenti**.

4. Registro informatico pubblico delle autorizzazioni

In esso vengono iscritte e registrate le autorizzazioni concesse con la relativa durata:

autorizzazione derivante da conversione di diritti di reimpianto: fino al 31/12/2025 (regolamento UE n. 2020/2020, art. 10);

autorizzazione per nuovo impianto: 3 anni a partire dalla concessione (regolamento UE n. 1308/2013, art. 62);

autorizzazione per reimpianto: 3 anni a partire dalla concessione (regolamento UE n. 1308/2013, art. 62);

autorizzazione per reimpianto anticipato: 3 anni a partire dalla concessione (regolamento UE n. 1308/2013, art. 62).

La data di inizio validità delle autorizzazioni corrisponde alla data della concessione effettuata dal Settore regionale Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali.

La validità delle autorizzazione per i nuovi impianti decorre dalla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale del Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche con il quale vengono concesse tali autorizzazioni.

La data di inizio validità delle autorizzazioni viene aggiornata ogni volta che l'autorizzazione è oggetto di variazione a seguito di subentro o modifica della regione di riferimento, mentre la data di scadenza rimane inalterata. Alla scadenza del periodo, l'autorizzazione decade.

Il mancato utilizzo delle autorizzazioni per nuovo impianto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 69 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, salvo casi previsti dalla norma nazionale o dell'Unione Europea.

Il registro delle autorizzazioni è consultabile da parte dell'azienda nell'ambito del servizio GRAPE.

Le autorizzazioni riportano le informazioni previste da circolare annuale di AGEA "Vitivinicolo – Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM 527 del 30 gennaio 2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio.

5. Registro delle idoneità

Dal momento che, in Regione Piemonte, l'iscrizione dei vigneti idonei alla rivendicazione per talune denominazioni di origine (es. Asti, Barolo, Barbaresco,) è attualmente disciplinata, come richiesto dai rispettivi Consorzi di tutela, attraverso la sospensione o la regolamentazione temporanea delle stesse iscrizioni, le idoneità a produrre sono gestite parallelamente alle autorizzazioni.

Pertanto, è possibile consultare il registro delle idoneità a produrre vino a DO dove vengono riportate le idoneità che derivano da assegnazione prevista da bando, quelle che derivano da estirpazione di una superficie a denominazione soggetta al programma di sospensione o regolamentazione temporanea delle iscrizioni e quelle che derivano da tutte le altre superfici.

6. Richiesta di subentro di un'autorizzazione e di un'idoneità tra due o più titolari

Il conduttore che intende subentrare nella titolarità di una autorizzazione o di parte di essa, nei casi consentiti (eredità, successione, successione anticipata, fusione, scissione, matrimonio/unione civile, separazione, divorzio/rottura di unione civile, cambio dello status giuridico o della denominazione dell'azienda, cooperativa, casi particolari valutati dal Ministero) presenta una richiesta di trasferimento della autorizzazione.

Va presentata una richiesta per ogni titolare (diverso CUAA) a cui si trasferisce. Nel caso in cui le autorizzazioni debbano essere divise tra più titolari sarà necessario presentare una richiesta per ogni titolare a cui si trasferisce.

Nella medesima dichiarazione possono essere indicate da una a più autorizzazioni.

Le autorizzazioni trasferibili sono quelle in corso di validità per cui esiste ancora della superficie disponibile.

Alla richiesta vanno allegate:

la dichiarazione del subentrante (che attesti la conoscenza della normativa comunitaria, nazionale, regionale, la conoscenza delle pratiche di origine e degli impegni ad esse collegate e la conoscenza delle scadenze collegate alle autorizzazioni);

la documentazione attestante la motivazione del subentro (es. dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte, dichiarazione sostitutiva con indicazione di linea ereditaria, atto notarile, atto di matrimonio,).

Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" accerta tale dichiarazione entro 60 giorni dalla sua presentazione. Qualora l'accertamento risulti positivo l'autorizzazione viene aggiornata nel Registro.

Dopo il trasferimento il subentrante può usare l'autorizzazione per il tempo residuo della durata dell'autorizzazione e resta vincolato ad eventuali criteri che hanno determinato la concessione della stessa autorizzazione.

Le idoneità a produrre sono trasferite contestualmente alle autorizzazioni.

7. Richiesta di modifica della Regione di riferimento (con impianto fuori Regione)

In caso di impianto al di fuori del Piemonte, utilizzando un'autorizzazione concessa nella nostra regione va presentata una richiesta di modifica della Regione di riferimento che può riguardare una o più autorizzazioni o una parte dell'autorizzazione ancora in corso di validità.

E' prevista una sola pratica per regione in cui si trasferisce. Il conduttore deve presentare una preventiva richiesta alla Regione/Pubblica Amministrazione dove si vuole effettuare l'impianto (le modalità sono da verificare presso la regione dove si vuole effettuare l'impianto).

Successivamente all'ottenimento del nullaosta da parte della Regione in cui si vuole effettuare l'impianto si potrà procedere con la trasmissione della richiesta di modifica della Regione di riferimento.

Nella richiesta su GRAPE andrà indicata :

- la regione a cui si trasferisce
- l'autorizzazione e la superficie oggetto di trasferimento

e andrà allegato il nullaosta da parte della regione in cui si vuole effettuare l'impianto.

Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" entro 60 giorni dal suo ricevimento verifica che l'autorizzazione sia ancora valida e non sia stata rilasciata sulla base di criteri di ammissibilità territoriali (ad esempio se l'assegnazione di un'autorizzazione di nuovo impianto è avvenuta sulla base di un criterio di priorità particolare) o altri criteri che non consentano la modifica della Regione di riferimento ed, in caso positivo, comunica il proprio nulla osta alla regione in cui si intende effettuare il reimpianto.

Le autorizzazioni al reimpianto derivanti dalla estirpazione di superfici vitate condotte sulla base di atti di trasferimento temporaneo della conduzione registrati alla competente agenzia delle entrate da meno di sette anni, non possono essere oggetto di variazione della regione di riferimento.

Tale disposizione si applica anche all'ipotesi di richiesta di trasferimento di una autorizzazione di reimpianto su terreni in conduzione (mediante atti di trasferimento temporaneo della conduzione) da meno di 6 anni in una regione differente.

La stessa disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo di conduzione del vigneto registrati all'Agenzia delle Entrate prima dell'entrata in vigore del DM 935 del 13 febbraio 2018 (21 marzo, data della registrazione alla Corte dei Conti) e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto.

Non è consentita la modifica della regione di riferimento di autorizzazioni per reimpianto anticipato.

8. Richiesta variazione data di scadenza dell'autorizzazione per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali

Nei casi di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, previsti previsti al comma 2, articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, è consentito di posticipare di un anno la data scadenza di una autorizzazione.

Sono esclusi il caso di incapacità professionale di lunga durata del beneficiario. Tuttavia in tale ultima casistica le sanzioni amministrative previste all'art. 69 della L. 238/2016, relative alle autorizzazioni per i nuovi impianti, non vanno applicate.

La richiesta va presentata entro 90 giorni dal verificarsi della causa di forza maggiore o circostanza, e comunque entro la data di scadenza della autorizzazione medesima.

Nella richiesta va indicata una delle seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali :

- decesso,
- calamità naturale,
- distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento
- epizoozia sul patrimonio zootecnico o fitopatìa sulle colture,
- esproprio della totalità o di una parte dell'azienda

In caso di decesso del titolare occorre allegare i seguenti documenti.

In caso di successione legittima:

dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare da parte del richiedente, nuovo titolare ed erede, unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità dello stesso; scrittura notarile indicante linea ereditaria (in caso di successione legittima), o, in alternativa dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente;

inoltre, nel caso di coeredi, delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente, unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti o, nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi unitamente al documento di identità in corso di validità del dichiarante.

In caso di successione testamentaria:

dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione, unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente.

In caso di calamità naturale occorre specificarne la tipologia nel campo note (es pioggia, siccità,...) e allegare in alternativa:

copia della deliberazione della Giunta regionale con la quale è riconosciuta l'eccezionalità di tali eventi e sono delimitate le zone danneggiate, provvedimento dell'autorità competente (es Protezione Civile, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.), unitamente a perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, o certificato assicurativo e bollettino di campagna, elaborato dal perito al momento del sopralluogo in campo e nel quale è riportato l'esito della perizia.

In caso di epizoozia sul patrimonio zootecnico o fitopatìa sulle colture occorre il provvedimento dell'autorità competente che attesti il fenomeno e che individui il luogo e gli animali interessati all'evento.

In caso di esproprio della totalità o di una parte dell'azienda, sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno con nomina di custode occorre allegare copia del provvedimento di sequestro ovvero di pignoramento ovvero di esproprio.

In caso di nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole occorre allegare copia del decreto di nomina .

Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" entro 60 giorni dal suo ricevimento accerta la richiesta ed in caso di esito positivo aggiorna la data di scadenza dell'autorizzazione sul Registro .

9. Rinuncia all'autorizzazione di nuovo impianto

Il titolare di un'autorizzazione di nuovo impianto (autorizzazione che la Comunità europea mette a disposizione ogni anno per una superficie pari al massimo all'1% delle superfici vitate impiantate attraverso un bando ministeriale), nei soli casi previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale (causa di forza maggiore o particolari deroghe quali le attuali misure di emergenza sanitaria) può comunicare di non avvalersi della stessa autorizzazione presentando la dichiarazione di rinuncia.

Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" entro 60 giorni dal suo ricevimento accerta la richiesta.

10. Dichiarazione di estirpazione

Il conduttore, entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione presenta una dichiarazione di avvenuta estirpazione.

Alla trasmissione la dichiarazione aggiorna lo schedario ed gli appezzamenti grafici sul piano colturale grafico.

Nella dichiarazione su GRAPE può essere allegata una foto georiferita della superficie estirpata.

Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" accerta tale dichiarazione entro 90 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione delle superfici. Trascorsi 90 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione di estirpazione è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertata la mancata estirpazione, il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" conclude il procedimento amministrativo con esito negativo.

Al produttore sono addebitate le spese effettuate per eseguire l'eventuale ulteriore controllo pari a euro 500 per ettaro, proporzionale alla superficie (art. 94 comma 5 della legge regionale n. 1/2019).

L'estirpazione di un vigneto abbandonato non genera autorizzazioni.

Un vigneto impiantato a seguito del rilascio dell'autorizzazione per nuovo impianto va mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o motivi fitosanitari.

Per tale motivo, l'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.

11. Richiesta di autorizzazione per reimpianto

Il conduttore può presentare una richiesta di autorizzazione al reimpianto entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione, precisando l'intenzione di realizzare il reimpianto nella Regione Piemonte. Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, se tale termine non viene rispettato, l'autorizzazione al reimpianto non viene concessa.

La richiesta può essere trasmessa solo a seguito dell'accertamento positivo di una dichiarazione di estirpazione. E' possibile fare richiesta per una superficie inferiore a quella estirpata, riservandosi

di chiedere entro i termini una successiva autorizzazione per la superficie residua la cui scadenza sarà sempre di 3 anni a partire dalla data della nuova concessione.

La richiesta è assoggettata all'apposizione dell'imposta di bollo.

Nella richiesta su GRAPE deve essere allegata una dichiarazione relativa alla marca da bollo in cui viene precisato il numero di identificativo della marca stessa, l'annullamento e il luogo di conservazione della marca.

Il giorno successivo alla presentazione della richiesta il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" concede l'autorizzazione al reimpianto attraverso la sua registrazione nel registro delle autorizzazioni.

12. Richiesta di autorizzazione per reimpianto sulla stessa superficie_ Procedura semplificata

Ai sensi dell'art. 12 del Decreto Ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 relativo a "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.", la richiesta di autorizzazione per reimpianto sulla stessa superficie estirpata può essere presentata contestualmente alla dichiarazione di avvenuta estirpazione.

Alla trasmissione la dichiarazione di estirpazione aggiorna lo schedario ed gli appezzamenti grafici sul piano colturale grafico.

In tal caso l'autorizzazione viene concessa automaticamente dal Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" e contestualmente iscritta nel registro delle autorizzazioni e la sua durata è di tre anni a partire dall'estirpazione.

Non sarà possibile dichiarare impianti in altri appezzamenti diversi da quelli oggetto di estirpazione.

La richiesta è assoggettata all'apposizione dell'imposta di bollo.

Nella richiesta su GRAPE deve essere allegata una dichiarazione relativa alla marca da bollo in cui viene precisato il numero di identificativo della marca stessa, l'annullamento e il luogo di conservazione della marca.

13. Richiesta di conversione diritti in autorizzazioni

Il registro dei diritti non ancora convertiti in autorizzazioni è consultabile nell'ambito dei servizi del fascicolo aziendale.

E' possibile convertire un diritto ancora valido entro il 31 dicembre 2022.

La richiesta è assoggettata all'apposizione dell'imposta di bollo.

Nella richiesta su GRAPE deve essere allegata una dichiarazione relativa alla marca da bollo in cui viene precisato il numero di identificativo della marca stessa, l'annullamento e il luogo di conservazione della marca.

Il giorno successivo alla presentazione della richiesta il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" concede l'autorizzazione attraverso la sua registrazione nel registro delle autorizzazioni.

14. Dichiarazione di nuovo impianto

L'impianto realizzato utilizzando un'autorizzazione di nuovo impianto va dichiarato entro 60 giorni dal completamento dei lavori. La dichiarazione può essere trasmessa unicamente per impianti effettuati in Piemonte poichè le autorizzazioni di nuovo impianto non sono trasferibili ad altra Regione.

La dichiarazione va corredata dalle fatture di acquisto delle barbatelle ed è possibile anche allegare una foto georiferita della superficie impiantata.

Le fatture di acquisto delle barbatelle devono essere munite del relativo certificato fitosanitario o dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta dal vivaista che attesti che il materiale vivaistico è stato prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Le fatture devono riportare nella descrizione il dettaglio della quantità e delle varietà utilizzate.

Nel caso in cui le fatture non siano ancora disponibili viene consentito di allegare alla dichiarazione il documento di trasporto. Sarà cura dell'azienda fornire in un secondo momento al Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" le fatture per consentire l'accertamento della dichiarazione.

Alla trasmissione la dichiarazione aggiorna lo schedario ed gli appezzamenti grafici sul piano colturale grafico.

Il Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" accerta tale dichiarazione entro 180 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione. Trascorsi 180 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione di reimpianto è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso.

15. Dichiarazione di reimpianto

L'impianto realizzato utilizzando un'autorizzazione di reimpianto va dichiarato entro 60 giorni dal completamento dei lavori.

La dichiarazione va corredata dalle fatture di acquisto delle barbatelle ed è possibile anche allegare una foto georiferita della superficie impiantata.

Le fatture di acquisto delle barbatelle devono essere munite del relativo certificato fitosanitario o dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta dal vivaista che attesti che il materiale vivaistico è stato prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Le fatture devono riportare nella descrizione il dettaglio della quantità e delle varietà utilizzate.

Nel caso in cui le fatture non siano ancora disponibili viene consentito di allegare alla dichiarazione il documento di trasporto. Sarà cura dell'azienda fornire in un secondo momento al Settore regionale "Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali" le fatture per consentire l'accertamento della dichiarazione.

Alla trasmissione la dichiarazione aggiorna lo schedario ed gli appezzamenti grafici sul piano colturale grafico.

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” accerta tale dichiarazione entro 180 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione. Trascorsi 180 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione di reimpianto è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso.

16. Reimpianto anticipato

16.1. Richiesta di autorizzazione per reimpianto anticipato

Il conduttore può presentare una richiesta di autorizzazione per reimpianto anticipato a fronte dell'impegno di estirpare una equivalente superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui avviene il reimpianto. La richiesta può essere trasmessa solo indicando la superficie da estirpare. Tale richiesta è assoggettata all'apposizione dell'imposta di bollo.

Nella richiesta su GRAPE deve essere allegata una dichiarazione relativa alla marca da bollo in cui viene precisato il numero di identificativo della marca stessa, l'annullamento e il luogo di conservazione della marca.

Il conduttore che intende effettuare un reimpianto anticipato di un vigneto deve presentare, in formato cartaceo, la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del ufficio istruttore Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” competente per territorio ove è ubicato il vigneto oggetto di estirpazione, secondo lo schema disponibile nella sezione Modulistica del sito istituzionale al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/viticultura-enologia/modulistica-varia-viticultura-enologia>

Entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo esito negativo dell'accertamento, il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” concede l'autorizzazione al reimpianto anticipato attraverso la sua registrazione nel registro delle autorizzazioni.

16.2. Dichiarazione di reimpianto anticipato

Il reimpianto anticipato utilizzando una autorizzazione per reimpianto anticipato va dichiarato entro 60 giorni dal completamento dei lavori.

La dichiarazione deve essere corredata dalla medesima documentazione prevista per la dichiarazione di reimpianto.

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” accerta tale dichiarazione entro 180 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione. Trascorsi 180 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione di reimpianto è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso.

16.3. Dichiarazione di estirpazione legata al reimpianto anticipato

Entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state impiantate il conduttore deve effettuare l'estirpazione del vigneto da estirpare.

Entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori il conduttore comunica l'avvenuta estirpazione della superficie vitata equivalente a quella reimpiantata presentando una dichiarazione di estirpazione in cui richiede lo svincolo della garanzia fideiussoria.

Alla trasmissione la dichiarazione aggiorna lo schedario ed gli appezzamenti grafici sul piano colturale grafico.

Nella dichiarazione su GRAPE può essere allegata una foto georiferita della superficie estirpata.

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” accerta tale dichiarazione entro 90 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione delle superfici.

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” entro 60 giorni dall'avvenuto accertamento richiede all'ente garante lo svincolo della garanzia fideiussoria.

17. Dichiarazione di impianto per consumo familiare

L'impianto delle superfici vitate destinate esclusivamente al consumo familiare è consentito a condizione che la superficie non superi 0,1 ettari, il conduttore non disponga di altre superfici vitate e non produca vino né altri prodotti vitivinicoli ad uso commerciale.

Pertanto nel caso in cui il conduttore di una superficie vitata destinata al consumo familiare acquisisca o impianti una superficie vitata i cui prodotti sono destinati alla commercializzazione, è tenuto a trasformare la superficie vitata destinata al consumo familiare in impianto produttivo oppure ad estirparla

Tale superficie può essere trasformata in superficie produttiva a scopo commerciale utilizzando un'autorizzazione per nuovo impianto.

Alla trasmissione la dichiarazione aggiorna lo schedario ed gli appezzamenti grafici sul piano colturale grafico .

18. Dichiarazione di sovrainnesto

Il conduttore, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori di innesto di una varietà su un'altra, presenta una dichiarazione.

La dichiarazione va corredata dalle fatture di acquisto delle marze.

Le fatture di acquisto delle marze devono essere munite del relativo certificato fitosanitario o dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta dal vivaista che attesti che il materiale vivaistico è stato prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Le fatture devono riportare nella descrizione il dettaglio della quantità e delle varietà utilizzate.

Nel caso in cui le fatture non siano ancora disponibili viene consentito di allegare alla dichiarazione il documento di trasporto. Sarà cura dell'azienda fornire in un secondo momento al Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” le fatture per consentire l'accertamento della dichiarazione.

Alla trasmissione la dichiarazione aggiorna lo schedario.

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” accerta tale dichiarazione entro 180 giorni e provvede ad aggiornare la fotointerpretazione. Trascorsi 180 giorni dalla sua presentazione la dichiarazione di sovrainnesto è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso.

19. Dichiarazione di variazione schedario

Il conduttore che intende aggiornare i dati relativi alle caratteristiche tecniche e produttive riferite alla superficie vitata può presentare una dichiarazione di variazione schedario sia che tale richiesta nasca dal conduttore stesso o a seguito di controlli da parte del Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” come previsti all’art. 95 della legge regionale .

In caso di aggiornamento a seguito di controllo il conduttore deve effettuare la dichiarazione entro 30 giorni (ex comma 3 art. 94 della Legge regionale 1/2019).

Per variazione relativa all'idoneità tecnico produttiva delle superfici vitate alla rivendicazione delle uve destinate alla produzione di vini a denominazione d'origine la dichiarazione può essere presentata dal 1 gennaio al 30 giugno di ogni anno. La dichiarazione aggiorna automaticamente lo schedario viticolo, assegnando l'idoneità provvisoria alla superficie vitata.

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” accerta tale dichiarazione entro 90 giorni dalla sua presentazione, trascorsi i quali la dichiarazione è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso e aggiorna lo schedario. L'accertamento rende definitiva l'idoneità a produrre.

In caso di dichiarazione che contiene la variazione di idoneità tecnico produttiva alla rivendicazione delle uve destinate alla produzione di vini a denominazione d'origine l'accertamento da parte del Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” si conclude entro 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza prevista per la trasmissione delle dichiarazioni stesse, trascorsi i quali la dichiarazione è da ritenersi accertata positivamente secondo il principio del silenzio-assenso e aggiorna lo schedario.

20. Richiesta di inserimento menzione vigna

E' consentito usare nella presentazione e nella designazione dei vini a DOP la menzione “vigna” seguita da relativo toponimo o nome tradizionale riferibili alla superficie vitata dalla quale si ottengono le uve .

Toponimo

Si intende il nome proprio del luogo, come desumibile da documentazione cartografica ufficiale. La complessità di applicazione di questo nome nasce dal fatto che quasi sempre il toponimo non ha dei confini topografici o cartografici precisi. E' evidente che un toponimo non è (in generale e considerando la frammentazione fondiaria regionale) attribuibile ad una sola azienda, ma può essere utilizzato da più produttori e per più vini a DOP.

Nome tradizionale

Si intende il nome utilizzato per un periodo continuativo di almeno 5 anni¹. Un primo aspetto da considerare è l'uso continuativo² che dimostra appunto una consuetudine d'uso e di riconoscibilità del prodotto mantenuta nel tempo. Un secondo aspetto è quello della durata minima che attribuisca al prodotto la caratteristica di “tradizionale”.

La richiesta di inserimento menzione vigna può essere presentata dal 1 gennaio al 30 giugno di ogni anno.

¹ il Reg. UE n. 2019/33, art. 27, definisce “tradizionale” un uso sul mercato comunitario attestato da un periodo di tempo stabilito in 5 anni.

² L'uso continuativo non deve essere necessariamente annuale. Infatti, p.es., essendo la “vigna” un prodotto di qualità superiore è possibile che in annate sfavorevoli non sia rivendicata.

Nel caso in cui il nome corrisponda ad un toponimo va allegata la documentazione cartografica, desunta da cartografia ufficiale. Tra le fonti cartografiche ufficiali si ricordano le Mappe reperibili sul Geoportale della Regione Piemonte all'indirizzo :

<http://www.geoportale.piemonte.it/geocatalogorp/?sezione=mappa>

Nel caso in cui il nome corrisponda a “nome tradizionale” vanno allegati documenti commerciali, promozionali o etichette che possano dimostrarne l'utilizzo continuativo da parte dell'azienda per almeno 5 anni.

Il Settore regionale Produzione agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura e Cibo verifica la dichiarazione entro 90 giorni dalla presentazione e, in caso di esito positivo, la menzione aggiorna le superfici vitate nello schedario viticolo. In caso di esito negativo la dichiarazione non aggiorna lo schedario.

Sulla base delle menzioni vigna registrate, il Settore regionale Produzione agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura e cibo aggiorna annualmente l'elenco regionale delle menzioni vigna, approvandolo con determinazione dirigenziale. Tale elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Piemonte.

21. Dichiarazione di iscrizione vigneti ante 1987

Il conduttore che acquisisca terreni con presenza di unità vitate impiantate prima del 1° aprile 1987 (entrata in vigore del regolamento regolamento (CEE) 822/87 che ha vietato l'impianto di nuovi vigneti ed ha istituito il regime dei diritti), non ancora presenti nello schedario, presenta una dichiarazione di iscrizione vigneti ante 1987.

E' possibile anche allegare una foto georiferita della superficie impiantata.

Il Settore regionale “Attuazione Programmi relativi alle produzioni vegetali e animali” accerta tale dichiarazione entro 90 giorni.

22. Classificazione varietà di vite

L'inserimento di una varietà di uva da vino che non figura nella classificazione per la zona di produzione ha luogo sulla base delle prove attitudinali alla coltura di durata tale da interessare almeno tre vendemmie sulla base del protocollo seguente :

L'esame consiste nello studio dell'attitudine alla coltura della varietà di vite oggetto di sperimentazione, effettuato in condizioni colturali considerate normali nella regione.

Una o più varietà che figurano nella classificazione delle varietà di vite vengono coltivate in condizioni identiche ed osservate come varietà di riferimento ai fini comparativi. Possono essere prese in considerazione ai fini comparativi soltanto varietà di viti relativamente diffuse nella regione considerata.

Il terreno destinato all'esecuzione della prova deve essere idoneo alla viticoltura ed essere scelto in modo che, per clima, esposizione e suolo, possa considerarsi rappresentativo dell'area viticola di cui trattasi. Le sue dimensioni devono essere tali che in annate normali la varietà da esaminare così come una o più varietà di riferimento possano produrre almeno trecento litri di vino.

I dati tecnici relativi alle prove di attitudine alla coltivazione riguardano almeno tre annate di vinificazione consecutive. Durante tali prove per la varietà di vite sottoposta alle prove e per la o le varietà di riferimento si valutano i seguenti parametri:

a) vegetativi:

- epoca di germogliamento;
- epoca di fioritura;
- epoca di invaiatura;
- epoca di maturazione;

b) produttivi:

sul mosto alla maturazione:

- grado rifrattometrico (Babo) (mg/kg);
- acidita' totale (g di acido tartarico/l);
- ph;
- peso medio del grappolo;
- produzione media espressa in kg uva per ceppo per ettaro;

sul mosto alla raccolta dell'uva:

- grado rifrattometrico (Babo) (mg/kg);
- acidita' totale (grammi di acido tartarico/l);
- ph;

sul vino bianco:

- acidita' totale (g di acido tartarico/l);
- acido tartarico(g/l);
- alcool (g/l);
- acido malico (g/l);
- estratto netto (g/l);

su altri vini:

- acidita' totale (g di acido tartarico/l);
- acido-tartarico (g/l);
- alcool (g/l);
- acido malico (g/l);
- estratto netto(g/l);
- flavonoidi (mg/l);
- antociani (mg/l);
- polifenoli totali (mg/l).

Deve essere inoltre effettuata, per ogni vinificazione, una valutazione su assaggio anonimo del vino, ottenuto dalla varieta' in esame, in base al metodo dell'analisi sensoriale.

Devono essere aggiunte anche eventuali indicazioni sulla coltura della varieta' di vite in esame (ad es. resistenza alla siccita', a malattie, vigoria).

23. Gestione del transitorio

Le pratiche trasmesse con l'applicativo VITI precedente all'attuale GRAPE grafico saranno accertate e chiuse sullo stesso applicativo.

Le comunicazioni e le successive dichiarazione di impianto sperimentale continueranno ad essere trasmesse utilizzando l'applicativo VITI.

Rimarranno attive:

- le notifiche su Anagrafe per segnalazioni di incolto e di abbandono;
- le notifiche per la gestione di non conformità relativa al piano di controllo dei vini a DOP (per la sola campagna 2021-2022);

- le funzionalità per modificare le caratteristiche dei dati di schedario per la PA.

Le pratiche che saranno implementate in fase successiva e attualmente sono gestite manualmente sono:

- richiesta di modifica della Regione di riferimento (con impianto in Piemonte);
- inserimento dati di vigneto (oggetto di contributo riferito alla misura ristrutturazione vigneti; storico, eroico, vigneto familiare);
- dichiarazione impianto campi madre per marze e per portainnesti.

24. Tempistiche

Dichiarazione /richiesta	Tempi presentazione	Tempi accertamento	Chiusura d'ufficio
Richiesta subentro	Al bisogno	60 gg	NO
Richiesta modifica regione di riferimento	Al bisogno	60 gg	NO
Richiesta variazione data scadenza autorizzazione	Al bisogno (cmq 90 giorni dalla CFM)	60 gg	NO
Rinuncia autorizzazione	Al bisogno (nei soli casi previsti dalla normativa)	60 gg	NO
Dichiarazione estirpazione	Entro la fine della campagna viticola	90 gg	SI'
Richiesta autorizzazione	Entro la fine della seconda campagna viticola dopo l'estirpazione	1 gg	SI'
Conversione diritti in autorizzazioni	Entro il 31/12/2022	1 gg	SI'
Dichiarazione nuovo impianto	Entro 60 gg dall'impianto	180 gg	SI
Dichiarazione reimpianto	Entro 60 gg dall'impianto	180 gg	SI
Dichiarazione consumo familiare	Al bisogno	180 gg	SI'
Sovrainnesto	Entro 60 gg dal sovrainnesto	180 gg	SI
Variazione schedario	Al bisogno (e comunque 30 gg dalla comunicazione dell'esito del controllo)	90 gg	SI'
Variazione schedario (con variazione idoneità)	Dal primo gennaio fino al 30 giugno (cmq 30 gg dalla comunicazione dell'esito del controllo)	90 gg dopo 30 giugno	SI'
Inserimento menzione vigna	Dal primo gennaio fino al 30 giugno	90 gg dopo 30 giugno	NO
Iscrizione ante 87	Al bisogno	90 gg	NO
Dichiarazione estirpazione RA	Entro la fine della campagna viticola	90 gg	NO

ALLEGATO 1 – Istruzioni operative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo del Piemonte

Richiesta autorizzazione RA	Dalla stipula della garanzia fideiussoria	90 gg	NO
Dichiarazione impianto RA	Entro 60 gg dall'impianto	180 gg	NO
Comunicazione impianto sperimentale	Al bisogno e comunque prima della realizzazione dell'impianto	60 gg	NO
Dichiarazione impianto sperimentale	Entro 60 gg dall'impianto	-	NO
Comunicazione PMM	Al bisogno e comunque prima della realizzazione dell'impianto	60 gg	no
Dichiarazione PMM	Entro 60 gg dall'impianto	180	NO